

COMUNE DI PORTO VIRO
(Provincia di Rovigo)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 30/12/1998 e modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 7 dell'11/02/2000 e 17 dell'11/04/2007

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità.
- Art. 2 - Distinzione delle Occupazioni e atto di concessione.
- Art. 3 - Domande rilascio della concessione ad occupare.
- Art. 4 - Istruttoria domanda e rilascio concessione.
- Art. 5 - Obblighi del Concessionario.
- Art. 6 - Decadenza ed estinzione.
- Art. 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione.
- Art. 8 - Rinnovo della concessione.
- Art. 9 - Commercio su aree pubbliche.
- Art. 10 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.
- Art. 11 - Classificazione delle strade.
- Art. 12 - Superficie e natura delle occupazioni - Determinazione del canone.
- Art. 13 - Passi Carrabili.
- Art. 14 - Soggetto obbligato
- Art. 15 - Esenzione dal Canone.
- Art. 16 - Versamento del Canone.
- Art. 17 - Funzionario Responsabile.
- Art. 18 - Accertamento, liquidazione e sanzione..
- Art. 19 - Applicazione del canone e della sanzione amministrativa alle occupazioni abusive.
- Art. 20 - Rimborsi.
- Art. 21 - Disposizioni transitorie.
- Art. 22 - Norme di Rinvio.
- Art. 23 - Entrata in vigore.

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ'

1) Con il presente regolamento , **il Comune di PORTO VIRO** istituisce e disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli art. 52 e seg., d.lgs. 446 del 15 dicembre 1997 nonché le modalità per la richiesta, il rilascio , il rinnovo e la revoca dei relativi provvedimenti concessori.

2) Il canone trova applicazione in caso di occupazione, sia permanente che temporanea, di spazi ed aree pubbliche.

Con i termini "area pubblica" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia giornalieri che settimanali e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3) Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o fruibilità, anche di fatto, di un suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, con conseguente sottrazione all'uso generale della collettività.

4) Sono considerate aree comunali le strade situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, come individuate con apposita delibera della Giunta municipale n° 08 del 10.01.1997 ai sensi dell'art. 1, settimo comma, d.lgs. 30 aprile 1982, n. 285 (nuovo codice della strada).

ART. 2

DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI E ATTO DI CONCESSIONE

1) Le occupazioni possono essere distinte in ***permanenti*** o ***temporanee***:

si considerano ***permanenti*** le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o di impianti;

si considerano ***temporanee*** le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2) Qualsiasi occupazione di aree e spazi di cui all'art. 1 comma secondo del presente regolamento deve essere assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per le occupazioni di carattere occasionale con durata non superiore a quella stabilita dal Regolamento di Polizia urbana e per quelle conseguenti alla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico.

3) Sono considerate abusive:

- le occupazioni realizzate in mancanza di concessione comunale,
- quelle difformi dal provvedimento concessorio ,
- quelle che si protraggono oltre la durata da tale provvedimento consentita, salvo proroga o rinnovo;
- quelle comunque effettuate in caso di revoca o estinzione della concessione.

4) Ai soli fini del pagamento del canone, le occupazioni abusive, accertate dal competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle effettuate sulla base di regolare concessione comunale.

5) In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, oltre al recupero integrale del canone e delle sanzioni amministrative conseguenti, dispone la rimozione dei materiali e la messa in ripristino dei suoli, dello spazio e dei beni pubblici. A questo riguardo, può essere assegnato agli occupanti un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio, con conseguente addebito di fatto delle spese relative.

6) Resta ferma la responsabilità dell'occupante , sia civile che penale , per i danni o le molestie arrecate.

ART. 3

DOMANDE RILASCIO DELLA CONCESSIONE AD OCCUPARE

1) Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche , come definite nell'art. 1, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio tecnico domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2) La domanda di concessione deve essere redatta, ***in carta legale***, su apposito stampato predisposto dal Comune o su modello ad esso conforme. Essa deve contenere:

- le generalità, la residenza o il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente, se persona fisica o impresa individuale, nonché , se ne sia in possesso, il numero di partita IVA;
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita Iva, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da quello di cui alla lettera a) (società di qualunque tipo , ente commerciale o non commerciale , condominio). Nella domanda , è necessaria l'indicazione delle generalità del legale rappresentante o dell'amministratore che è tenuto a sottoscriverla;
- l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare nonché la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione e la relativa fascia oraria di occupazione;
- la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

- il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con i quali si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- la sottoscrizione del richiedente o del legale rappresentante della società od ente richiedente.

ART. 4

ISTRUTTORIA, DOMANDA E RILASCIO CONCESSIONE

- 1) Le domande sono sottoposte per la loro istruttoria all'ufficio tecnico il quale, avvalendosi anche del comando di polizia municipale, effettua i necessari controlli, provvedendo alla definizione delle stesse.
- 2) Se necessario, l'Amministrazione comunale potrà richiedere qualsiasi documento, disegno o altro elemento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.
- 3) Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.
- 4) L'atto di concessione deve contenere :
 - gli elementi identificativi della concessione, in relazione alla domanda di cui all'articolo precedente;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - l'obbligo di corrispondere il canone di concessione e gli altri obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento
- 5) Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, esse verranno valutate secondo il seguente ordine di preferenza :
 - occupazione da parte di titolari di negozi che chiedono di esporre le merci da loro vendute;
 - associazioni non profit iscritte nell'albo comunale,
 - ordine di presentazione.

ART. 5

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1) Il concessionario, oltre agli obblighi dettati dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo di:
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il

ripristino del suolo o dello spazio al termine della concessione di occupazione . In mancanza, provvederà il Comune con addebito delle spese ;

- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- versare il canone alle scadenze previste.

2) E' fatto divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione, per atto inter vivos. In caso di morte del concessionario, più applicarsi il procedimento di rinnovo in capo agli eredi.

3) E' fatto divieto ai titolari di concessione di manomettere o alterare il suolo pubblico, senza esplicita autorizzazione dell'Autorità comunale, da rilasciarsi a cura dell'ufficio tecnico, sentito il comando di polizia urbana, fermo restando l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

4) L'amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme del presente regolamento e degli obblighi nascenti dal provvedimento concessorio, può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria. Il deposito verrà restituito alla scadenza della concessione, previa verifica del pieno rispetto degli obblighi di cui sopra.

ART. 6

DECADENZA ED ESTINZIONE

1) Sono cause di decadenza della concessione:

- il mancato versamento del canone di concessione , nei termini previsti;
- l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- la violazione degli obblighi posto a carico del concessionario o di altre norme di legge o regolamentari.

2) Sono causa di estinzione della concessione:

- la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART. 7

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1) L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare , con provvedimento motivato, il provvedimento di concessione.
- 2) La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ART. 8

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- 1) I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le occupazioni temporanee possono essere prorogate.
- 2) Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
- 3) Per le occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare , prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
- 4) La procedura del rinnovo può essere attivata dagli eredi del concessionario in caso di morte di quest'ultimo.

ART. 9

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) Per le occupazioni dei posti per il commercio su aree destinate a mercati , la concessione deve essere richiesta al Comune.
- 2) Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario alla consegna della merce non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

ART. 10

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1) Il canone è determinato secondo i seguenti elementi:

- classificazione delle strade ;
- entità spaziale dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- durata dell'occupazione;
- tipologia di occupazione;
- valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune in relazione a tale area;
- valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione e alle modalità di occupazione.

2) Le tariffe relative ad ogni tipologia di occupazione sono riportate nell'ALLEGATO A al presente regolamento. Le tariffe devono essere approvate secondo le modalità stabilite dagli artt. 52 e 54, d.lgs. 446 del 1997

3) Le frazioni di tariffa e di canone sono arrotondate per eccesso o per difetto alle 1.000 Lire rispettivamente se superiore o inferiore alle 500 Lire.

4) Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

5) Gli importi indicati nella tariffa sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 11

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1) Ai fini dell'applicazione del canone , le aree e le strade comunali sono classificate in due categorie , secondo quanto riportato nell'ALLEGATO B, in relazione alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, densità di traffico e di commercio.

2) Qualora l'occupazione riguardi strade ricadenti in diverse categorie , si applica la tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

ART. 12

SUPERFICIE E NATURA DELLE OCCUPAZIONI - DETERMINAZIONE DEL CANONE

- 1) Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 2) Non è assoggettabile a canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
- 3) Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riguardo alla sola parte sporgente dell'area.
- 4) Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali è prevista la sosta a pagamento sono assoggettate a canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 5) Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai 1.000 metri quadrati, la superficie è computata in ragione del 10 % della parte eccedente detto limite.
- 6) Le occupazioni ***permanenti*** sono assoggettate a canone ad anno solare, indipendentemente dalla loro data di inizio .
 - a) per le occupazioni di suolo pubblico il canone si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa ordinaria)
 - b) occupazioni permanenti di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo - tariffa ordinaria ridotta al 70 %;
 - c) **Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali e tali attività sono assoggettate a canone pari a £ 1.500 per utenza il cui numero complessivo è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti da ogni azienda non può essere inferiore a £ 1.000.000 ***
 - * comma così sostituito dalla Delib. C.C. n° 7 dell'11.02.2000.
 - d) Occupazioni permanenti e soprassuolo con cavi condutture ed impianti diverse da quelle previste al precedente punto C (tariffa ordinaria ridotta del 99%)
- 7) Le occupazioni ***temporanee*** sono assoggettate a canone in base ai giorni, alla superficie occupata, alla durata oraria e all'uso cui le medesime sono destinate come sottospecificate:
 - a) occupazioni di qualsiasi natura sotto e sovrastanti il suolo (tariffe ordinarie ridotte al 70%)
 - b) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe base sono aumentate del 30%;

- c) occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte al 20 %;
- d) occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe sono ridotte al 50%;
- e) occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, le tariffe base sono ridotte al 30%;
- f) occupazioni con autovetture di uso privato realizzate sui aree a ciò destinate dal comune, sono applicate le tariffe base ridotte al 70%;
- g) occupazioni realizzate con impianti, installazioni o altro per lo svolgimento di manifestazioni culturali o sportive superiori a 24 ore, le tariffe base sono ridotte al 20%;
- h) occupazioni con condutture, cavi e impianti destinati alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici esercizi, le tariffe base sono ridotte al 50%;
- 8) per le occupazioni temporanee anzidette:
- se di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ulteriormente ridotta del 20%;

ART.13

PASSI CARRABILI

- 1) Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, sono considerati passi carrai gli accessi così come sono definiti dall'art. 22 del D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 (codice della strada)
- 2) La superficie da assoggettare a canone, su richiesta degli interessati si determina moltiplicando la larghezza del passo che non può essere superiore a ml 10 , espressa in metri lineari arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore o inferiore ai 50 cm. per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Con la stessa domanda presentata per ottenere la concessione prevista dal precedente art. 3 e sulla quale dovrà esprimere il proprio parere favorevole l'Ufficio di Polizia Municipale, deve essere chiesta l'apposizione del cartello segnaletico "divieto di sosta" necessario per consentire la rimozione del veicolo in sosta davanti l'accesso.

In presenza di un passo carraio promiscuo il relativo canone sarà ripartito in parti uguali al numero dei beneficiari. La richiesta dovrà essere fatta da uno solo dei beneficiari che si farà carico anche del pagamento globale del canone.

La tassa è dovuta con tariffa ordinaria ridotta del 30%.

Nell'importo del canone è compreso il costo del cartello segnaletico "divieto di sosta" che sarà fornito dal Comune rispondente alle caratteristiche previste dall'art. 120 del regolamento di esecuzione del

nuovo codice della strada approvato con DPR n° 495/92 e sul quale dovrà essere indicato l'ente proprietario della strada, il numero e l'anno di rilascio.

ART. 14

SOGGETTO OBBLIGATO

1) Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'occupante di fatto. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2) Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ART. 15

ESENZIONI DAL CANONE

1) Sono esenti dal canone:

a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili, costruiti con gli accorgimenti necessari destinati ai portatori di handicap;

c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi, da enti non commerciali, senza scopo di lucro, che perseguono finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione e sport, politiche, culturali e di ricerca scientifica, di durata non superiore a 24 ore. Le esenzioni non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche.

d) occupazioni effettuate da partiti politici e organizzazioni sindacali regolarmente costituiti in occasione delle proprie manifestazioni;

e) occupazioni realizzate in occasione di attività culturali, turistiche, ricreative, sportive patrocinate dal Comune con esclusione delle attività esercitate all'interno delle medesime da soggetti aventi scopo di lucro;

f) occupazioni permanenti con tende o simili, fisse o retrattili;

g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

h) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che

riguardano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste della bandiere;

i) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto di linea in concessione nonché di vetture taxi durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

l) i passi carrai tranne quelli per i quali sia chiesta l'apposizione di idoneo cartello segnaletico per il divieto di sosta

m) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella prevista dai regolamenti di polizia locale e quelle per il tempo occorrente al carico o allo scarico della merce;

n) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente la devoluzione al Comune al termine della concessione;

o) le occupazioni di aree cimiteriali;

p) le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali;

r) occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

ART. 16

VERSAMENTO DEL CANONE

Per le occupazioni **PERMANENTI** :

1) Il canone va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio dell'occupazione e non è soggetto ad alcun frazionamento.

2) Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione. L'efficacia della concessione è condizionata all'avvenuto pagamento.

3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato **entro il 31 gennaio di ciascun anno** comprese le variazioni in aumento, che si sono verificate nell'anno precedente, per le quali entro la stessa data deve essere presentata denuncia anche commutativa.

4) Il canone dovuto per le occupazioni previste alla lett. e) dell'art. 12 è versato in unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno *.

* comma aggiunto con Delib. C.C. n° 7 dell'11.02.2000.

Se tale data cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Per le occupazioni **TEMPORANEE** :

- 1) Il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione , in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.
- 2) Se trattasi di concessioni "ricorrenti", non inferiori ad un mese, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
- 3) Il canone per le occupazioni temporanee nei **“mercati settimanali”** può essere corrisposto, sempre in unica soluzione, a seguito di convenzione con l'abbuono di 4 giornate.

Il versamento del canone, *per entrambe le occupazioni suddette* ,va effettuato su apposito bollettino adottato dal Comune di PORTO VIRO, recante l'intestazione "VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE", con arrotondamento a 1000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso, se superiore, o con altra modalità dallo stesso indicata.

E' consentito il versamento con sistema bancomat o similare su apposito conto del Comune, domiciliato presso un'Agenzia di Istituto di credito autorizzato.

4) Il canone deve essere versato in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, senza applicazioni di interessi (scadenti ciascuna 31.01-30.04-31.07-31.10), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a 1.000.000 lire, **sono esclusi dalla rateizzazione i canoni previsti alla lett C) dell'art. 12 ***. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena di decadenza dalla concessione.

* aggiunto con Delib. C.C. n° 7 dell'11.02.2000.

ART. 17

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) E' funzionario responsabile della gestione del canone il responsabile del servizio tributi.
- 2) L'istruttoria e il rilascio delle domande di concessione sono comunque compiute dall'Ufficio tecnico, sentito il responsabile del servizio tributi.
- 3) Il funzionario responsabile determina la misura del canone da applicare agli atti di concessione rilasciati dall'ufficio tecnico, sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività connesse all'acquisizione del canone compresa la riscossione e l'irrogazione delle sanzioni

ART. 18*

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONE

- 1. Il funzionario responsabile del servizio tributi , ovvero il soggetto di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) del D. Lgs.446/1997, ai quali con deliberazione sia stata affidata l'attività di liquidazione, accertamento, e riscossione del canone, controlla i versamenti effettuati.**
- 2. In caso di omesso o insufficiente versamento del canone, l'ufficio deve notificare all'interessato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno a quello cui il canone si riferisce, apposito atto contenente la liquidazione del canone.
La liquidazione deve contenere l'importo dovuto, gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della richiesta, e una maggiorazione per il ritardato pagamento pari al 30% dell'importo del canone ancora dovuto.**
- 3. Nel caso in cui il pagamento effettuato sia tardivo si applica una penale pari al 5% dell'importo dovuto se il pagamento è stato effettuato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza stessa; oltre tale termine, ed entro un anno dalla scadenza, la penale è pari al 20%.**

*articolo così sostituito dalla delibera C.C. n. 17 del 11/04/2007

ART. 19*

APPLICAZIONE DEL CANONE E DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLE OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1. Il canone è dovuto anche per le occupazioni abusive, secondo le regole applicabili per quelle concesse. La violazione deve essere constatata e contestata mediante processo verbale,redatto da competente pubblico ufficiale, in base elementi legittimamente acquisiti, in particolare attraverso sopralluoghi e verifiche esterne o utilizzando dati in legittimo possesso del Comune. Oltre al canone è dovuta una indennità pari al 100% del canone. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.**
- 2. L'indennità di cui al precedente punto 1 si applica congiuntamente alle sanzioni stabilite dall'Art. 20 c. 4 e 5 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.**

*articolo così sostituito dalla delibera C.C. n. 17 del 11/04/2007

ART.20 *

RIMBORSI

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.**
- 2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.**

- 3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con A.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.**

*articolo così sostituito dalla delibera C.C. n. 17 del 11/04/2007

ART. 21

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1) Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° Gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente, per il solo anno 1999, come da art. 63 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 446/97, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.

2) Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate entro il 31 Dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ART.22

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 23

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il **01 Gennaio 2000** *, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

* sostituito con delib. C.C. n° 7 dell'11.02.2000.

**TARIFFE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COMUNE APPARTENENTE ALLA CLASSE IV)**

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni permanenti suolo pubblico (tariffa ordinaria)

- 1° categoria £ 43.000 il mq annue
- 2° categoria £ 35.000 il mq annue

B) Occupazioni permanenti di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (tariffa A ridotta al 70 %) lett. b) art. 12 del Regolamento;

- 1° categoria £ 30.100 il mq annue
- 2° categoria £ 24.500 il mq annue

C) Occupazioni permanenti del sotto e sopra suolo con cavi, condutture e impianti, diverse da quelle previste al punto E (tariffa A ridotta del 99%) lett. d) art. 12 del Regolamento;

- 1° categoria £ 430 il ml annue
- 2° categoria £ 350 il ml annue

D) Passi Carrabili

- 1° categoria £ 30.100 il mq annue
- 2° categoria £ 24.500 il mq annue

E) Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali

a tali attività (ENEL - ERGAS ecc...)

£ 1.500 per utenza con un minimo di £ 1.000.000 per azienda (canone non rateizzabile da pagare in unica soluzione entro il 30 Aprile di ogni anno) *;

* modificato con Delib. C.C. n° 7 dell'11.02.2000

Per le occupazioni superiori ai 1.000 Mq la superficie è calcolata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite con applicazione della tariffa della categoria cui appartiene.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) occupazioni temporanee di suolo pubblico (tariffa ordinaria)

1° categoria £ 5.000 mq al giorno
2° categoria £ 3.000 mq al giorno

B) Occupazioni di qualsiasi natura sotto e sovrastanti il suolo (tariffa A ridotta al 70%) lett. A art. 12 del Regolamento;

1° categoria £ 1.500 mq o ml al giorno
2° categoria £ 900 mq o ml al giorno

C) Occupazioni in occasione di Fiere e festeggiamenti escluse quelle da installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti del spettacolo viaggiante (tariffa A aumentata del 30% - lett. B art. 12 del regolamento)

1° categoria £ 6.500 mq al giorno
2° categoria £ 3.900 mq al giorno

D) Occupazioni con installazioni per attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa A ridotta al 20% - lett. C art. 12 del regolamento)

1° categoria £ 1.000 mq al giorno
2° categoria £ 600 mq al giorno

Le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq , del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq , del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

E) Occupazioni da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. (Tariffa A ridotta al 50% - lett. C art. 12 del regolamento)

1° categoria £ 2.500 mq al giorno
2° categoria £ 1.500 mq al giorno

F) Occupazioni per l'esercizio di attività edilizie. (Tariffa A ridotta al 30% - lett. E art. 12 regolamento)

1° categoria £ 1.500 mq al giorno
2° categoria £ 900 mq al giorno

G) Occupazioni realizzate per manifestazioni culturali e sportive superiori a 24 ore (Tariffa A ridotta al 20% - lett. G del regolamento)

1° categoria	£ 1.000 mq al giorno
2° categoria	£ 600 mq al giorno

H) Occupazioni con condutture cavi ed impianti destinati alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici esercizi. (Tariffa A ridotta al 50% - lett. H art. 12 del regolamento)

1° categoria	£ 2.500 mq o ml al giorno
2° categoria	£ 1.500 mq o ml al giorno

I) Occupazioni con autovetture private su aree a ciò destinate dal comune. (Tariffa a ridotta al 70% - lett. F art. 12 del regolamento)

1° categoria	£ 3.500 mq al giorno
2° categoria	£ 2.100 mq al giorno

Le suddette tariffe giornaliere si applicano in relazione alle ore di effettiva occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiori a 15 gg. la tariffa è ridotta del 20%.

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente avviene in via anticipata in un'unica soluzione mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.

Per le occupazioni superiori ai 1.000 mq la superficie è calcolata in ragione del 10% per la parte superiore a tale limite con applicazione della tariffa della categoria cui appartiene.

Il presente regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 76 del 30.12.1998;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 04.01.1999 per 15 gg. consecutivi e liberi;
- 3) E' pervenuto al Comitato Regionale di Controllo sezione di Rovigo il 04.01.1999 al n° 22;
- 4) E' divenuto esecutivo per decorrenza di termini il 02.02.1999;
- 5) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni;
- 6) E' entrato in vigore il 1° gennaio 1999 .

Porto Viro lì, 25.02.1999.

Il Segretario Generale

f.to Dott. Emanuela Finesso

Il presente regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

- 1) E' stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 7 dell'11.02.2000,
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 14.02.2000 per 15 gg. consecutivi e liberi;
- 3) E' pervenuto al Comitato Regionale di Controllo sezione di Mestre il 16.02.2000 al n° 1097;
- 4) E' divenuto esecutivo per decorrenza di termini il 14.03.2000;
- 5) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni dal 16.03.2000;
- 6) E' entrato in vigore il 1° gennaio 2000 .

Porto Viro lì, 03.04.2000

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Ernesto Boniolo

Il presente regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

- 1) E' stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 17 dell'11.04.2007 – **limitatamente agli artt. 18-19-20,**
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 18.04.2007 per 15 gg. consecutivi e liberi;
- 3) E' divenuto esecutivo per decorrenza di termini il 04.05.2007;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni dal 04.05.2007;
- 5) E' entrato in vigore il 1° gennaio 2007 - **limitatamente agli artt. 18-19-20.**

Porto Viro li, 21.05.2007

Il Segretario Comunale

f.to

Dr. Ernesto Boniolo